

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3498 del 24/06/2026
Oggetto	Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per la modifica sostanziale di un impianto di produzione energia elettrica da combustione di syngas da gassificazione di rifiuti avente potenzialità nominale pari a 1600 kWe, ubicato in comune di Minerbio, via del Lavoro n° 8. Proponente: BO-LINK Scarl
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3680 del 24/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto: Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per la modifica sostanziale di un impianto di produzione energia elettrica da combustione di syngas da gassificazione di rifiuti avente potenzialità nominale pari a 1600 kWe, ubicato in comune di Minerbio, via del Lavoro n° 8. Proponente: BO-LINK Scarl.**

## **IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ED ENERGIA METROPOLITANA**

### **Visti:**

- il D.Lgs n. 190/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il DM 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;

### **Richiamati:**

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento dei nuovi incarichi di funzione;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 103 del 08/10/2024 di conferimento all’Ing Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE.
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l’assetto generale dell’Agenzia e ridenominata l’Area da “Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana” in “Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana”, ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali.
- la successiva deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell’assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate.
- la Determinazione del Dirigente dell’Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana n. 144 del 26/02/2026 di Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana;

## Premesso che:

- In data 03/10/2025, con PG nn. 175108, 175114, 175121, 175149, 175183, 175202, 175216 del 03/10/2025 (acquisiti alla pratica Sinadoc n. 31523/2025), è pervenuta ad ARPAE - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (di seguito ARPAE-AAEME) l'istanza presentata dalla società BO-LINK Scarl, con sede legale in Comune di Bologna, via Calzoni n. 1/3 (cf e p.iva 02976731204) relativa alla modifica, ai sensi dell'art 9 del D.Lgs 190/2024, dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-4215 del 22/08/2023, rilasciata da ARPAE ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, per l'impianto di produzione energia elettrica tramite combustione di syngas da rifiuti ubicato in Comune di Minerbio, via del Lavoro n° 8 (foglio catastale 17, mapp 220).

La domanda comprende la modifica dell'Autorizzazione ai sensi art. 208 del Dlgs 152/06 vigente, per l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, rilasciata da ARPAE con determina DET-AMB-2023-4203 del 22/08/2023.

La modifica dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-4215 del 22/08/2023 consiste nella sostituzione della linea di gassificazione rifiuti, con n. 2 unità di piro-gassificazione aventi complessivamente una capacità di trattamento pari a 960 kg/h di rifiuti ed una potenzialità nominale di produzione pari a 1.600 kWe.

Non è modificato il preventivo di connessione, codice di rintracciabilità TICA 330380401, elaborato da E-Distribuzione; tale preventivo non prevede la necessità di realizzare opere per la connessione elettrica alla rete nazionale di distribuzione energia elettrica.

- Il progetto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) di competenza della Regione Emilia Romagna che si è conclusa con Determina regionale n° 15862 del 20/08/2025, che ha stabilito l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA ed ha individuato le seguenti condizioni ambientali:

1. *nella successiva fase autorizzatoria, presentare un'analisi della fattibilità di effettivo utilizzo del HVO, indicando i quantitativi annuali di biocombustibile e diesel tradizionale utilizzabili per le macchine operatrici;*
2. *nella successiva fase autorizzatoria presentare una proposta di "Piano di monitoraggio e controllo", suddiviso in Piano dei controlli in fase di realizzazione dell'impianto e Piano di monitoraggio e controllo in fase di esercizio dell'impianto, che preveda misure in continuo e che tenga conto di quanto di seguito riportato:*
  - a. *le campagne di misura dovranno garantire 4 monitoraggi annuali a frequenza trimestrale per ciascun sito, da effettuarsi in fase di ante operam e in fase di esercizio, intesa sia per la fase transitoria sia finale;*
  - b. *la durata dei monitoraggi dovrà essere di 7 giorni completi e consecutivi, da prolungare in caso di fermo attività aziendale, interruzioni nell'alimentazione elettrica o fermi generali;*
  - c. *il punto di misura R3 dovrà essere spostato presso una delle abitazioni poste su via G.Marconi, ai civici 45/n;*
  - d. *i parametri da misurare nella fase di ante e post operam dovranno prevedere, oltre a quelli indicati dal Proponente, il PM10 e la determinazione delle concentrazioni di PCDD e PCDF con esposizioni di 7 giorni nel periodo invernale e 14 nel periodo estivo; aggiungere altresì un nuovo recettore in corrispondenza delle case sparse all'incrocio tra via del Lavoro e via Marconi, per il quale effettuare le medesime indagini sopra richiamate;*
  - e. *la centralina meteo dovrà essere posta in un'area aperta, lontano da ostacoli che potrebbero influenzare le misurazioni, prediligendo la sua collocazione nella parte sommitale degli edifici;*
  - f. *le elaborazioni statistiche effettuate sui dati rilevati dovranno rispettare quanto previsto dall'Allegato XI del d.lgs. n.155/2010. Le determinazioni analitiche dovranno fornire le concentrazioni medie giornaliere e le medie del periodo di campagna;*
  - g. *per quanto riguarda i requisiti di validità dei parametri chimici, facendo riferimento ai criteri indicati nel d.lgs. n.155/2010, il giorno di rilevamento si intenderà completo se:*
    - *ogni ora di rilevamento comprende almeno il 75% di dati primari validi;*
    - *nella giornata sono presenti almeno 18 ore di rilevamento valide;*

- h. *nel caso in cui non si riesca ad acquisire la quantità di dati validi pari al 90 % nell'arco della campagna di misura la stessa dovrà essere prolungata di un periodo tale da raggiungerla;*
  - i. *per quanto riguarda i parametri meteorologici, i requisiti di validità saranno meno stringenti e il giorno di rilevamento si intenderà completo se nella giornata saranno disponibili almeno il 75% dei dati, a meno di malfunzionamento dei sensori;*
  - j. *al fine di verificare l'efficacia del contenimento degli odori proposto, il piano di monitoraggio dovrà prevedere, che nel primo anno di funzionamento, sia nello scenario intermedio che finale, sia effettuato un monitoraggio degli odori con la stessa periodicità e presso gli stessi recettori previsti per il monitoraggio della qualità dell'aria;*
3. *entro un anno dalla messa in esercizio del nuovo impianto presentare, all' AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica .....le speciazioni delle PCDD/F con le prove a regime, ed i monitoraggi presso i recettori per calcolare la tossicità equivalente;*
  4. *nella successiva fase autorizzatoria, presentare una procedura per dimostrare che la cernita manuale possa efficacemente escludere le plastiche clorate non conformi e la previsione di un controllo periodico per stimare la concentrazione massima di PVC nei materiali destinati al trattamento termico, a conferma dell'efficacia della cernita manuale come garanzia di esclusione di tali plastiche non conformi dal trattamento termico;*
  5. *dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro trenta (30) giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto la data di messa in esercizio del nuovo impianto;*

#### **Considerato che:**

- ARPAE-AAEME, con nota PG n.198584 del 07/11/2025, ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria ed, ai sensi dell'art 9 comma 4 del DLgs 190/2024, ha richiesto che ciascuna Amministrazione, nei 20 giorni successivi verificasse, per i profili di propria competenza, la completezza della documentazione allegata all'istanza;
- in data 28/11/2025, con nota PG n. 212135/2025, ARPAE-AAEME ha trasmesso alla società BO-LINK Scarl le richieste di completamento pervenute da parte del Comune di Minerbio e del Servizio Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE indicando, ai sensi dell'art 9 comma 4 del DLgs 190/2024, il termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta;
- in data 09/12/2025 la società BO-LINK Scarl ha trasmesso quanto richiesto, documentazione agli atti con PG n.217119/2025;
- in data 02/01/2026, con nota PG n. 347/2026<sup>1</sup>, ARPAE-AAEME, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona<sup>2</sup>, invitando gli Enti in indirizzo a parteciparvi secondo le proprie competenze; con la stessa nota ha convocato la prima riunione di Conferenza di Servizi, tramite videoconferenza, per il giorno 29/01/2026. In tale seduta la Conferenza dei Servizi ha valutato necessario acquisire documentazione integrativa, come dettagliatamente indicato nel verbale della seduta stessa, agli atti con PG n. 22929 del 05/02/2026<sup>3</sup>;  
ARPAE-AAEME inoltre, facendo riferimento a quanto emerso nella seduta di Conferenza dei Servizi stessa, ha espressamente richiesto<sup>4</sup> all'Unione dei Comuni Terre di Pianura che il proprio parere urbanistico comprenda anche la valutazione in merito alla possibile esclusione dell'area di impianto BO-LINK Scarl, particella 220 del foglio catastale 17 in comune di Minerbio, dalla tutela paesaggistica<sup>5</sup> dello Scolo delle Bruciate;
- in data 06/02/2026 la società BO-LINK Scarl ha dato riscontro alla documentazione integrativa richiesta dalla

<sup>1</sup> Successiva convocazione in Conferenza dei Servizi, su indicazione del Comune di Minerbio, dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura per l'acquisizione del parere urbanistico, in atti con PG n. 1137 del 07/01/2026

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.

<sup>3</sup> Verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 29/01/2026 trasmesso con nota PG n. 22955 del 05/02/2026

<sup>4</sup> Richiesta di parere all'Unione Terre di Pianura agli atti con PG n. 17998 del 29/01/2026

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art 142 comma 2 del DLgs 42/2004

Conferenza dei Servizi, in atti con PG n. 23554/2026 e successiva documentazione PG n. 32037 del 19/02/2026;

- in data 21/01/2026 è pervenuto il preavviso di parere contrario del Comando Provinciale dei VV FF<sup>6</sup>, per carenza della documentazione presentata, a cui l'azienda proponente ha dato riscontro, in data 28/01/2026, con documenti agli atti PG n. 16208/2026; il Comando Provinciale dei VV FF ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni in data 09/03/2026<sup>7</sup>;
- in data 12/02/2026, con nota PG n. 27537/2026, è stata convocata la seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi per il giorno 11/03/2026<sup>8</sup> che, con verbale in atti con PG n. 51797 del 20/03/2026, ha approvato il progetto di richiesta di modifica dell'impianto di produzione energia elettrica da combustione di syngas da rifiuti, attualmente autorizzato con DET-AMB-2023-4215 del 22/08/2023.
- Sono pervenuti i seguenti pareri, con **le prescrizioni dettagliate nell'atto di autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, DET-AMB-2026-3493 del 24/06/2026, che costituisce Allegato A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale:**
  - parere favorevole del Comune di Minerbio, prot. 1024 del 28/01/2026, in atti con PG n. 16759 del 28/01/2026;
  - parere favorevole dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura prot 4450 del 12/03/2026, agli atti con PG n. 46786 del 13/03/2026;
  - parere favorevole di AUSL di Bologna, prot n.31298 del 12/03/2026, agli atti con PG n. 46591 del 13/03/2026;
  - relazione tecnica redatta da ARPAE - APAM Distretto Pianura-Imola, in atti con PG n. 45604 del 11/03/2026.
  - parere favorevole del Comando dei VV.FF. di Bologna, Ufficio Prevenzione Incendi prot n.8397 del 09/03/2026, agli atti con PG n. 47526 del 13/03/2026;
  - parere favorevole di HERA Spa reso nella seduta conclusiva di Conferenza dei servizi;
- L'azienda BO-LINK Scarl è iscritta nella White list della Prefettura di Bologna, con provvedimento prot n. 111431 del 1/09/2025, valido fino al 26/08/2026.
- La società BO-LINK Scarl. dovrà prestare a favore di ARPAE, unitamente all'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione energia elettrica tramite combustione di syngas da rifiuti, una garanzia fideiussoria, del valore di euro 365.000 (trecento sessantacinquemila euro)<sup>9</sup>, per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino; tale garanzia dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tassi di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.
- In data 24/06/2026 il Proponente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972<sup>10</sup> e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 31/03/2026 e identificato con il seguente numero seriale: 01250957360387.
- L'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia di ARPAE-AAEME ha rilasciato con DET-AMB-2026-3493 del 24/06/2026 l'autorizzazione al rinnovo e contestuale variazione sostanziale dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, che costituisce **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

<sup>6</sup> Agli atti con PG n.11417 del 21/01/2026

<sup>7</sup> Parere favorevole del Comando VV FF di Bologna prot 8397 del 09/03/2026, agli atti con PG n. 47526 del 13/03/2026

<sup>8</sup> Verbale della seduta agli atti con PG n. 51797 del 20/03/2026, trasmesso con PG n. 52273 del 20/03/2026

<sup>9</sup> Valore indicato per lo "Smontaggio e smaltimento opere elettromeccaniche" descritto al capitolo 4 "Analisi dei costi di dismissione" del documento "PN\_PIANO DISMISSIONE E RIPRISTINO" allegato all'istanza di Autorizzazione Unica, agli atti con PG n 175121 del 03/10/2025

<sup>10</sup> Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

## DETERMINA

- la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e conseguentemente **autorizza**, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, la società BO-LINK Scarl, avente sede legale in Comune di Bologna, via Calzoni n. 1/3, cf e p.iva 02976731204, alla modifica dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-4215 del 22/08/2023<sup>11</sup> per l'impianto di produzione energia elettrica tramite combustione di syngas da rifiuti, sito in Comune di Minerbio, via del Lavoro n° 8, foglio catastale 17 particella 220. La capacità nominale di produzione di energia elettrica è pari a 1600 kWe.
- **Dà atto** che le opere per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 190/2024, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- **Dà inoltre atto** che la società BO-LINK Scarl risulta avere nella propria disponibilità l'area interessata dall'impianto di produzione energia elettrica da syngas. Si subordina la validità del presente atto autorizzativo alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al gestore dell'impianto a fonte rinnovabile.
- **Dichiara** che, ai sensi dell'art. 14-quater della L.241/90, la presente determinazione di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'opera indicata in oggetto, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi. Tutte le prescrizioni tecniche, contenute nei pareri favorevoli sopra richiamati, sono dettagliate nell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2026-3493 del 24/06/2026, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi, che costituisce **Allegato A** al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.
- **Stabilire** le seguenti prescrizioni:
  - 1.1. l'impianto e le relative opere connesse dovrà essere costruito in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto e nella documentazione integrativa approvata in sede di Conferenza dei Servizi<sup>12</sup>, conservati nella pratica Sinadoc 31523/2025, costituiti da:
    - elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art 9 del D.Lgs 190/2024, agli atti di ARPAE con PG nn. 175108, 175114, 175121, 175149, 175183, 175202, 175216 del 03/10/2025;
    - documentazione a completamento ed integrazioni, su richiesta degli Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, rispettivamente agli atti di ARPAE con PG n. 217119 del 09/12/2025, PG n. 16208 del 28/01/2026, PG n. 23554 del 06/02/2026 e PG n. 32037 del 19/02/2026;Tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - AAEME;
  - 1.2. l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in premessa. Tali prescrizioni tecniche sono riportate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 208 del DLgs 152/2006, DET-AMB-2026-3493 del 24/06/2026, che costituisce **Allegato A** al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. La società BO-LINK Scarl viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti di terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa da chi si ritenesse danneggiato;

<sup>11</sup> Autorizzazione Unica rilasciata da ARPAE ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003

<sup>12</sup> Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.

- 1.3. il Proponente, BO-LINK Scarl, deve **dare avvio ai lavori entro 3 anni**<sup>13</sup> dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo e **concluderli entro 3 anni dalla data di avvio**, pena la decadenza del titolo autorizzativo per la parte non edificata. Il Proponente dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE ed al Comune di Minerbio ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il comune, dovrà provvedere ad assegnare un nuovo termine.
  - 1.4. Il Proponente deve provvedere all'invio ad ARPAE ed al comune di Minerbio delle **comunicazioni di inizio e fine lavori** di costruzione.
  - 1.5. La società BO-LINK Scarl dovrà prestare, unitamente all'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto, una garanzia fideiussoria, a favore di ARPAE, del valore di euro 365.000 (trecento sessantacinquemila euro)<sup>14</sup>, per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino; tale garanzia dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tassi di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo. La garanzia finanziaria dovrà rispettare, nei contenuti e nella modalità di presentazione, quanto disposto da ARPAE con propria Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-55 del 15/04/2016.
  - 1.6. La società BO-LINK Scarl dovrà comunicare tempestivamente, ad ARPAE ed al comune di Minerbio, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto di produzione energia elettrica da syngas, provvedendo allo smantellamento dell'impianto stesso e alla totale rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, nel rispetto di quanto descritto nel Piano di dismissione allegato alla documentazione tecnica progettuale;
- **Stabilire** inoltre che, ai sensi dell'art. 9, comma 11 del D.Lgs. 190/2024, l'efficacia temporale della presente autorizzazione è pari ad anni 30.
  - **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

## Allegati

**Allegato A: DET-AMB-2026-3493 del 24/06/2026** - Bo Link Soc. Cons. a r.l., sede legale Via Calzoni, 1/3, Bologna C.F.: 02976731204 - Rinnovo dell'autorizzazione unica e contestuale variazione sostanziale della determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2023-4203 del 22/08/2023, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, relativa a impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito Via del Lavoro, 8, Minerbio (BO).

IL RESPONSABILE  
AREA AUTORIZZAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
E ENERGIA METROPOLITANA  
**Leonardo Palumbo**  
(atto firmato digitalmente)

---

<sup>13</sup> Come disposto dall'art 15 comma 2 del DPR 380/2001 modificato dal D.L. n.50 del 17/05/2022, convertito con L. n.91 del 15/07/2022, art 7 bis.

<sup>14</sup> Valore indicato per lo "Smontaggio e smaltimento opere elettromeccaniche" descritto al capitolo 4 "Analisi dei costi di dismissione" del documento "PN\_PIANO DISMISSIONE E RIPRISTINO" allegato all'istanza di Autorizzazione Unica, agli atti con PG n 175121 del 03/10/2025

**Pratica Sinadoc n. 31523/2025**

**ALLEGATO A**

**DET-AMB-2026-3493 del 24/06/2026**

Bo Link Soc. Cons. a r.l., sede legale Via Calzoni, 1/3, Bologna C.F.: 02976731204 - Rinnovo dell'autorizzazione unica e contestuale variazione sostanziale della determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2023-4203 del 22/08/2023, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, relativa a impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito Via del Lavoro, 8, Minerbio (BO)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**